del Consiglio relativa al "*servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*" (direttiva servizio universale). Tale raccomandazione è stata emanata in data 11 febbraio 2003.

La direttiva quadro stabilisce all'art. 14 che è compito delle Autorità nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva, inoltre, all'articolo 16 prevede che l'accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato, è da eseguirsi mediante una analisi di mercato condotta sulla base degli orientamenti contenuti nelle *linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica* (2002/C 165/03).

La Direttiva, infine, all'articolo 7, comma 4, prevede che uno stato membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa adottare una misura tendente ad identificare un mercato rilevante differente da quelli individuati dalla raccomandazione.

L'articolo 27 della Direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l'analisi dei mercati sulla base delle nuove disposizioni e mediante l'uso degli strumenti definiti dalla Direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque, in attesa del recepimento delle nuove direttive e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare, gli adempimenti procedurali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti.

In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni, sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare vigente a livello europeo non sono ancora state recepite nella normativa nazionale e quindi non possono avere effetti, né sostanziali né procedurali, sul presente provvedimento. Il provvedimento, peraltro, si riferisce alla situazione di fatto e di diritto esistente nel corso dell'anno 2001.

2. L'iter del procedimento istruttorio

Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ha seguito il seguente percorso:

a) attività di analisi economica volta all'identificazione dei mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini geografici;

b) definizione dei parametri di misurazione dei mercati complessivi e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori in ciascun mercato rilevante;

c) calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.

In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto delle risultanze del procedimento di *aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso ad Internet*, conclusosi con la delibera del Consiglio n. 219/2002. In tale ambito sono stati individuati come mercati rilevanti "il mercato dell'accesso ad Internet in modalità *dial up*" ed "il mercato della terminazione del traffico Internet" e sono stati notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 le società Telecom Italia S.p.A., in entrambi i mercati, e Wind S.p.A. nel "mercato della terminazione del Traffico Internet".

In data 28 ottobre 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In particolare, agli operatori è stato richiesto di fornire dati quantitativi, per ciascun mercato di attività, in termini sia di ricavi sia di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa ed al mercato dell'interconnessione nazionale, è stato richiesto di fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati dell'accesso commutato ad Internet e della terminazione Internet, identificati con delibera 219/02/CONS, e

già comunicati a questa Autorità con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione è stata peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati, così come definiti dal d.P.R. 318/97, adottata dall'Autorità nell'ambito del presente procedimento.

Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le proprie osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.

Inoltre è stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera am) del d.P.R. n. 318/97, che consentano di valutare il livello di competitività nei vari mercati ed in merito alle eventuali ulteriori segmentazioni dei mercati in esame ritenute appropriate.

Relativamente all'utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di mercato, è da osservare che l'art.1, comma 1 lettera am) del d.P.R. 318/97 dispone che "l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato."

Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.

All'attività di ricezione dei dati richiesti è seguita un'attività di audizione degli operatori, nel corso della quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e regolamentare formulate dagli operatori.

La durata del procedimento, così come previsto nella comunicazione di avvio dello stesso, è stata pertanto incrementata sulla base del tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire una raccolta di dati di mercato omogenei.

A tal proposito va rilevato che molti operatori hanno condiviso l'opportunità di operare una segmentazione del mercato nazionale dell'interconnessione, previsto dal quadro ONP, in funzione dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, sulla base di quanto già espresso nel parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 ottobre 2002 con riferimento all'analogo procedimento riferito all'anno 2000

In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato, volti alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori hanno sottolineato la necessità di utilizzare parametri oggettivi, facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha segnalato l'opportunità di tener conto delle previsioni di crescita del mercato totale nella valutazione delle quote di mercato dei singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.

L'Autorità, durante la fase conclusiva del procedimento, ha provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica, giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalità di svolgimento del procedimento.

3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento

L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari costituisce il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato. La teoria economica e la giurisprudenza della concorrenza da essa derivata inducono ad individuare il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di "prodotto/servizio" sia alla dimensione "geografica".

3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio

Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e 2000 sono stati individuati i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale ovvero il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.

Con riferimento al mercato dell'interconnessione, si è considerato come il nuovo quadro regolamentare preveda un'articolazione ampia dei servizi di interconnessione. Al riguardo, nell'ambito del presente procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che hanno evidenziato l'opportunità di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di telecomunicazione interessata, ovvero di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione nazionale in mercato dell'interconnessione nazionale su rete fissa e in mercato dell'interconnessione nazionale su rete mobile.

Al riguardo assume specifico rilievo l'evidenza della persistenza di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su rete mobile è infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di terminazione rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30 volte se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione su SGU di Telecom Italia.

Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per considerare i servizi di interconnessione fissa e mobile come costituenti due distinti mercati.

La segmentazione effettuata è motivata inoltre anche dall'esistenza di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione su rete fissa ed il servizio di interconnessione su rete mobile che induce a considerare tali segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.

Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in situazione di mobilità del chiamato non può essere sostituita da una prestazione di terminazione su rete fissa. Ciò comporta, dal lato dell'offerta, che in caso di incrementi del prezzo di terminazione mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle prospettive di profitto nel mercato dell'interconnessione su rete mobile, non avrebbe la possibilità di entrare in quel mercato, a causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.

Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici impediscono agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla terminazione mobile, in quanto la domanda del servizio è strettamente collegata alle caratteristiche dell'offerta (in questo caso la prestazione di mobilità non è inclusa nelle prestazioni di rete fissa).

Inoltre, si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente richiesta di parere da parte dell'Autorità in merito allo schema di provvedimento riguardante l'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, sottolineava che il mercato dell'interconnessione era "caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico". Il disallineamento tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete fissa e mobile era conseguente alla rilevante differenza esistente tra i prezzi di terminazione su reti mobili da una parte e su reti fisse dall'altra. Pertanto, l'AGCM suggeriva "una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse conto dell'opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa".

Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili segmentazioni del mercato sulla base della tipologia di clientela, costituita da operatori licenziatari e indirettamente da clientela residenziale e affari, o su base geografica. Al riguardo non sono infatti stati raccolti elementi che possano indurre a considerare rilevanti tali tipi di segmentazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ha individuato come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.

3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, che ha portato alla designazione ed alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato "dell'accesso commutato ad Internet" ed al mercato della "terminazione Internet", tale mercato non comprende al suo interno il servizio di accesso commutato ad Internet.

3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate

Il mercato della fornitura di linee affittate è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97.

3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97.

3.1.4. Mercato dell'interconnessione

La definizione del mercato dell'interconnessione discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, comma1, lettera ab). Nell'ambito del presente procedimento, per le ragioni sopra esposte, si è valutato di dividere tale mercato in due segmenti: mercato dell'interconnessione su rete fissa e mercato dell'interconnessione su rete mobile.

3.1.4.1 Mercato dell'interconnessione su rete fissa

La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione di tale mercato.

È opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico Internet costituisce un segmento del "mercato dell'interconnessione su rete fissa", che, pertanto, non è stato computato ai fini del presente procedimento.

3.1.4.2. Mercato dell'interconnessione su rete mobile

Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete mobile discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto, il mercato dell'interconnessione su rete mobile è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni mobili. Anche in questo caso, il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione del mercato.

3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici

Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i confini geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti individuati. L'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull'intero territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato infatti la necessità di operare segmentazioni su base geografica.

Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno copertura geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali operatori hanno licenze con copertura nazionale e che gli operatori con licenze che hanno minore copertura geografica non presentano, allo stato, quote di mercato significative.

4. Parametri utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le relative posizioni degli operatori

I parametri utilizzati nell'ambito del procedimento per misurare la dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori, coerentemente con le precedenti impostazioni dell'Autorità e con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella comunicazione del 5 luglio 1999, sono principalmente i valori dei servizi venduti con riferimento all'anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati raccolti ed analizzati al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato, nonché potere verificare i prezzi unitari applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.

Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una valutazione prospettica dell'evoluzione del mercato; a tal fine sono stati richiesti agli operatori i dati del 1° semestre dell'anno successivo (i più aggiornati al momento della richiesta, avvenuta nell'ottobre 2002), e sono state tenute in considerazione tutte le valutazioni trasmesse all'Autorità in merito allo sviluppo di ciascuno dei mercati considerati.

In particolare, con riferimento ai mercati dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state realizzate, coerentemente con quanto espresso nella citata comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 1999, tenendo in considerazione i valori ed i volumi relativi a servizi di terminazione, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini dei calcoli l'interconnessione interna (chiamate originate e terminate sulla stessa rete) è stata valorizzata applicando agli specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione effettivamente applicato da ciascun operatore per i servizi di terminazione forniti agli altri operatori, per ciascun anno di riferimento.

Come è stato già evidenziato dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta obblighi relativamente alla totalità dei servizi di interconnessione offerti e non esclusivamente ai servizi di terminazione.

La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle relative quote degli operatori è stata effettuata sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci delle società operanti nei mercati rilevanti e dei dati acquisiti nel corso del procedimento istruttorio. Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorità ha ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato anche in termini di volumi, al fine di evidenziare eventuali differenze fra gli andamenti di mercato calcolati

sulla base dei volumi e sulla base dei valori che aiutino a valutare il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, l'uso di entrambi i criteri può aiutare ad evidenziare l'esistenza di specifici segmenti di mercato.

I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati trasmessi all'Autorità e le informazioni contenute nei bilanci, ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati oggetto di verifica e discussione con gli operatori.

È da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono realizzate diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il criterio utilizzato per attribuire le quote di mercato ai diversi operatori è stato quello relativo alla data a partire dalla quale l'acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai fini di una valutazione prospettica del mercato, l'Autorità ha valutato gli effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini dell'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.

Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato, occorre ricordare quella relativa alla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti legali dal 1° gennaio 2002, e l'acquisizione da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d'azienda della società Blu S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale società, che ha prodotto effetti legali dall'ottobre del 2002.

In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le predette operazioni hanno prodotto effetti legali.

5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti

5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa in termini di fatturato complessivo, derivante dalla commercializzazione di prodotti e servizi alla clientela finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi di euro, corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico ed a circa 27,2 milioni di accessi.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei singoli operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica società a detenere una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La società Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato, con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico, vede Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%, seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in termini di volumi, e la quota dell'operatore Wind (inclusiva di quella relativa all'incorporato operatore Infostrada) crescere a circa il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di volumi.

5.2. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato nazionale della fornitura di linee affittate

Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate, espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco inferiore a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società Colt (1,2%).

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario, fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%, contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt e Fastweb.

5.3. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta essere pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa 53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee attive.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone) risultano essere le uniche due società a detenere una quota superiore al 25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La quota di mercato di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind (8%) e Blu (1,4%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico evidenzia nel 2001 una quota della società TIM, pari a circa il 63% del mercato totale, cui corrisponde una quota della società Vodafone pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu .

I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si riduce di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l'avvio di diverse forme di competizione e di sviluppo del mercato, non più basate sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e sulla capacità di innovare nei servizi.

Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle dinamiche del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti analoghi procedimenti di questa Autorità.

5.4. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete fissa

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori, tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa sono stati calcolati considerando sia le chiamate originate e terminate sulla stessa rete (interconnessione interna) sia le chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima metodologia già adottata dall'Autorità per le analoghe analisi relative agli anni precedenti.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85% del mercato. La società Infostrada detiene circa il 7,1% del mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell'1,2%.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario appena esposto, con una quota di mercato di Telecom Italia pari all'81,8% e della società Wind (inclusa l'incorporata società Infostrada) del 7%.

5.5. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete mobile

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati applicando ai volumi di traffico interni il valore medio del prezzo di terminazione effettivamente praticato agli altri operatori nell'anno di riferimento. Tale modalità di valorizzazione dell'interconnessione interna è stata modificata rispetto all'analisi effettuata con riferimento all'anno 2000, anche per permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato in volume e quelle in valore.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che, a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 8.300 milioni di euro, Tim e Vodafone superano largamente, sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, il 25% del mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel 2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel primo semestre 2002.

Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato, l'Autorità non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica dell'operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota di mercato di tale operatore con riferimento all'anno 2001 risulta notevolmente inferiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa vigente (circa 9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un'evoluzione relativamente statica di tale mercato, non evidenzia una tendenza verso una posizione di notevole forza sullo specifico mercato.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.

UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. La società Telecom Italia S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;

b) mercato della fornitura di linee affittate;

c) mercato dell'interconnessione su rete fissa.

2. La società Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;

b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.

3. La società Vodafone Omnitel S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;

b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 maggio 2003

IL Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

PAGINA BIANCA

CONTABILITÀ DEI COSTI

DELIBERA N. 337/02/CONS

PUBBLICAZIONE DELLA DESCRIZIONE E DELLA RELAZIONE DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI COSTI, DI SEPARAZIONE CONTABILE E DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI TELECOM ITALIA, RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1999

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 ottobre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTE le note SG(2001)D/ 287974 e SG(2001)D/ 287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa";

CONSIDERATO che l'Autorità, con propria delibera n. 402/01/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 1998 e che le summenzionate note della Commissione europea richiamano la necessità di adempiere ai medesimi dettami per l'esercizio 1999;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

CONSIDERATO che l'Autorità, valutata l'opportunità di contribuire a una sempre maggiore trasparenza del mercato delle telecomunicazioni, ha richiesto a Telecom Italia S.p.A. il consenso alla pubblicazione della documentazione relativa alla Contabilità regolatoria;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla Contabilità regolatoria;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. L'allegato A) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.A.

2. L'allegato B) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.A.

3. L'allegato C) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di Contabilità regolatoria relativa all'Esercizio 1999 adottata da Telecom Italia S.p.A, nonché la Contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, gli allegati A), B) e C) alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento Regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 23 ottobre 2002

Il Presidente
ENZO CHELI

IL Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 399/02/CONS

LINEE GUIDA PER LA CONTABILITÀ A COSTI CORRENTI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE E MISURE IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DA PARTE DEGLI OPERATORI MOBILI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 dicembre 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle Direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n.1/99;

VISTO il documento recante "Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la propria delibera 340/00/CONS, recante "Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 674/00/CONS, recante "Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del D.P.R. n.318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità".

VISTA la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. Direttiva Quadro);

VISTA la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. Direttiva Accesso);

VISTA la propria delibera 485/01/CONS recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 giugno 2002, n. 153;

CONSIDERATO che l'adozione di principi di contabilità a costi correnti per la contabilità dell'operatore notificato di rete fissa è prevista dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 152/02/CONS;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 340/00/CONS è stato istituito un gruppo di lavoro con gli operatori mobili notificati nei mercati dei sistemi di comunicazioni mobili e dell'interconnessione (di seguito indicati come operatori mobili notificati), volto a fornire proposte per la costruzione di un sistema contabile;

CONSIDERATO che, anche tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, è stata adottata la delibera 485/01/CONS che prevede il passaggio per gli operatori mobili notificati ad un sistema di contabilità avente come base di valorizzazione dei cespiti il sistema a costi correnti e considerato che a tal fine la delibera istituiva un nuovo gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che nel nuovo gruppo di lavoro istituito ai sensi della predetta delibera n. 485/01/CONS sono state elaborate proposte ai fini della predisposizione di sistemi contabili su base a costi correnti (CCA);

RITENUTO sulla base delle risultanze delle attività preparatorie di pubblicare le linee guida concernenti la metodologia relativa ai costi correnti, anche ai fini di una maggiore trasparenza e obiettività delle condizioni di formazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali di telecomunicazioni;

CONSIDERATO che l'Autorità verificherà le risultanze di contabilità regolatoria prodotte sulla base delle linee guida;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la rete fissa, l'Autorità si riserva di valutare l'applicazione ai fini regolamentari dei modelli di costo della rete d'accesso tenuto conto della necessità di promuovere un mercato effettivamente competitivo che trova il suo fondamento in un pieno ed efficace utilizzo dell'accesso disaggregato;

CONSIDERATO che in merito all'eventuale utilizzo delle linee guida per la valorizzazione dell'accesso l'Autorità si riserva di apportare le opportune integrazioni al fine di riflettere condizioni di equità, ragionevolezza ed effettiva parità di trattamento fra operatori;

CONSIDERATO che la delibera n. 485/01/CONS prevedeva la messa a punto di un sistema sperimentale di contabilità per gli operatori di rete mobile utilizzando la metodologia a costi correnti per l'esercizio 2000;

CONSIDERATO che la base per la metodologia di contabilità a costi incrementali (LRIC - long run incremental cost) di prossima introduzione deve rinvenirsi nella metodologia CCA e che anche in tale ambito è opportuno che la metodologia sia applicata ad un esercizio più recente di quello inizialmente previsto;

CONSIDERATO che l'Autorità intende conseguire gli obiettivi indicati nelle delibere nn. 485/01/CONS e 152/02/CONS, relativamente all'introduzione della metodologia LRIC;

CONSIDERATO che gli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, come definito nell'ambito della delibera 197/99, sono soggetti agli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione e che l'Autorità, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di non discriminazione tra gli operatori nella fornitura di servizi di interconnessione, ritiene opportuno aggiornare il modello contabile adottato con la delibera n. 485/01/CONS includendo tutti i servizi di terminazione e evidenziando separatamente i servizi di terminazione relativi a chiamate provenienti dalla rete fissa e dalla rete mobile;

CONSIDERATO quanto sopra esposto;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITE la relazione del Commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Principi di contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile

1. L'Autorità adotta le linee guida "Principi di contabilità a costi correnti" di cui all'allegato A.

2. L'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale predispone la contabilità regolatoria in conformità ai principi illustrati nell'allegato A.

3. Gli operatori di rete mobile notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei sistemi di comunicazioni mobili (di seguito operatori mobili notificati)

predispongono i loro modelli di contabilità regolatoria in conformità ai principi indicati nell'allegato A della presente delibera.

Art. 2
Predisposizione della contabilità regolatoria 2001 da parte degli operatori mobili notificati

1. Entro 45 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi storici per l'esercizio 2001, predisposti sulla base dell'allegato B alla presente delibera. Gli operatori mobili notificati forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lett. d) del d.P.R. n. 318/97.

2. Entro 150 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi correnti per l'esercizio 2001, conformemente all'allegato B della presente delibera.

3. L'art. 1, comma 4, della delibera 485/01/CONS è così modificato: "Entro 120 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lett. c), gli operatori mobili notificati producono le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2002".

Art. 3
Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori.

Gli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso il Dipartimento regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5, Napoli e nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 4 dicembre 2002

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO